




**Città
metropolitana
di Milano**



REGOLAMENTO _____

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.6/2018
del 24 gennaio 2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio metropolitano.....	4
Art. 3 - Prima adunanza del Consiglio - Adempimenti della prima seduta.....	4
Art. 4 - Gruppi consiliari.....	4
Art. 5 - La Conferenza dei Capigruppo.....	4

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Istituzione delle Commissioni.....	6
Art. 7 - Composizione delle Commissioni.....	6
Art. 8 - Presidenza delle Commissioni.....	6
Art. 9 - Convocazione delle Commissioni.....	6
Art. 10 - Lavori delle Commissioni e processo verbale.....	7
Art. 11 - Pareri delle Commissioni.....	7
Art. 12 - Validità delle sedute e modalità di votazione.....	7
Art. 13 - Poteri e funzioni delle Commissioni.....	7
Art. 14 - Commissioni consiliari speciali e d'indagine o di inchiesta.....	8

TITOLO III

LAVORI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Art. 15 - Presidenza e convocazione del Consiglio metropolitano.....	9
Art. 16 - Lavori del Consiglio metropolitano.....	9
Art. 17 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo.....	9
Art. 18 - Trattazione dell'ordine del giorno.....	10
Art. 19 - Ordine degli interventi.....	10
Art. 20 - Modi di votazione.....	10
Art. 21 - Interruzione o sospensione delle sedute – Ordine dei lavori.....	11
Art. 22 - Ordine delle sedute.....	11
Art. 23 - Comportamento del pubblico.....	11
Art. 24 - Divieto di ingresso degli estranei nell'aula.....	11
Art. 25 - Deposito degli atti - Rilascio di copie.....	11
Art. 26 - Commissione di scrutinio.....	12
Art. 27 - Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.....	12
Art. 28 - Obbligo di astensione dei Consiglieri.....	12
Art. 29 - Fatto personale.....	12
Art. 30 - Mozione d'ordine.....	12
Art. 31 - Sospensione o rinvio di un argomento.....	13
Art. 32 - Presentazione, esame e votazione di emendamenti.....	13
Art. 33 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni.....	13

TITOLO IV

INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 34 - Interrogazioni.....	14
Art. 35 - Mozioni.....	14

Art. 36 - Presentazione e svolgimento delle mozioni.....	14
Art. 37 - votazione delle mozioni.....	14
Art. 38 - Ordini del giorno.....	14
Art. 39 - Disposizioni comuni alle mozioni e agli ordini del giorno.....	15

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Aggiornamento della seduta.....	16
Art. 41 - Segreteria e verbalizzazione.....	16
Art. 42 - Norma di rinvio.....	16
Art. 43 - Interpretazione autentica delle norme.....	16

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Milano, di seguito denominato Consiglio, secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il presente Regolamento e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano convoca la prima seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Tale seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione stessa.

Art. 3 - Prima adunanza del Consiglio - Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

Art. 4 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri metropolitani dalla data di insediamento del Consiglio sono costituiti in Gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione. I Consiglieri che intendano costituire gruppi diversi dalle liste elettorali di provenienza possono, dandone comunicazione al Sindaco, costituire un Gruppo misto o aderire ad un altro Gruppo. Ad eccezione dell'ipotesi del gruppo misto, per la costituzione di un nuovo gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri, a meno che, all'atto della sua costituzione, la denominazione del gruppo non faccia riferimento:
 - a) ad un gruppo parlamentare presente nel Parlamento italiano o europeo;
 - b) ad un gruppo consiliare presente nel Consiglio regionale della Regione Lombardia.
2. In ogni caso il Gruppo formato dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento continua ad essere costituito anche quando il gruppo stesso, per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo, è formato da un solo Consigliere.
3. Ogni Gruppo consiliare designa un proprio Capogruppo e ne dà comunicazione entro cinque giorni al Sindaco metropolitano. In mancanza di comunicazione scritta da parte del Gruppo consiliare, circa la designazione del Capogruppo, assume la funzione pro tempore il Consigliere anziano per cifra elettorale.
4. Ai fini dello svolgimento dell'attività, ai Consiglieri sono assicurati, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, idonei spazi, attrezzature e personale.

Art. 5 - La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Sindaco metropolitano, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari.
2. Partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, con diritto di parola e senza diritto di voto, il Presidente di ciascuna Commissione consiliare.

3. La Conferenza è convocata dal Sindaco metropolitano per programmare le attività del Consiglio e per l'esame di ogni altra questione che il Sindaco intende sottoporvi. Sentita la Conferenza, il Sindaco predispone l'ordine del giorno delle sedute di Consiglio.
4. In casi d'urgenza, la Conferenza può procedere all'iscrizione delle delibere per la loro discussione e approvazione in Consiglio senza il preventivo passaggio in Commissione.
5. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, la Conferenza è presieduta dal Vice Sindaco metropolitano.
6. In assenza del Capogruppo alla Conferenza partecipa il Vice Capogruppo, se designato, altrimenti un altro Consigliere del gruppo delegato dal Capogruppo.
7. Nelle decisioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun Capogruppo corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo di appartenenza.
8. Per ogni seduta viene redatto un verbale in forma sommaria, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale. Il verbale viene approvato dalla Conferenza nella seduta successiva.
9. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei Capigruppo e con la presenza di voti almeno pari alla metà più uno di quelli portati dall'intero Consiglio.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio istituisce con propria deliberazione le Commissioni consiliari permanenti determinandone il numero, le materie di rispettiva competenza e la composizione.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti per il Consiglio metropolitano.

Art. 7 - Composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono costituite in seno al Consiglio assicurando la presenza di tutti i gruppi consiliari. Le modalità di voto garantiscono il rispetto della proporzionalità in seno a ciascuna commissione attribuendo ai commissari il peso elettorale del rispettivo gruppo di appartenenza, secondo un meccanismo di voto ponderato.
2. I componenti permanenti impossibilitati a presenziare ad una seduta possono delegare altri Consiglieri del medesimo gruppo in forma scritta acquisita agli atti dal Presidente della Commissione.
3. Il Consigliere delegato, ai sensi del precedente comma, partecipa alla seduta con lo stesso status dei componenti della commissione. Tutti i Consiglieri metropolitani hanno diritto in ogni caso di partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti di cui non sono membri con facoltà di parola.
4. In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Commissione, l'afferente Gruppo consiliare designa, con comunicazione del Capogruppo al Sindaco metropolitano, un altro componente.
5. Il Consigliere che dichiara di cambiare Gruppo nel corso del mandato si considera dimissionario dalle Commissioni di cui è componente permanente ed è eventualmente riconfermato o sostituito in esse con deliberazione del Consiglio.

Art. 8 - Presidenza delle Commissioni

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano, ciascuna Commissione procede all'elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Presidente della Commissione organizza i lavori, convoca la Commissione, garantendone adeguata pubblicità, formula l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal componente permanente più anziano per cifra elettorale individuale.
4. Un dipendente della Direzione preposta al Consiglio svolge le funzioni di Segretario della Commissione. In casi eccezionali, dovuti a convocazioni in località od orari fuori dall'ordinario, nell'impossibilità di fruire del supporto di dipendenti del Settore, il Presidente può nominare segretario della Commissione un Commissario.

Art. 9 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni si riuniscono, di norma, in giorni fissi della settimana, evitando la contemporaneità delle sedute.
2. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, sono trasmesse al Sindaco metropolitano, ai componenti permanenti della Commissione interessata, ai Gruppi consiliari e al Segretario Generale, almeno tre giorni prima delle sedute all'indirizzo di posta elettronica attivato dall'Amministrazione per ogni Consigliere metropolitano e ad altro indirizzo di posta elettronica segnalato dal Consigliere.

3. In caso di urgenza motivata, il termine di cui al comma 2 può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Le Commissioni sono convocate anche su richiesta:
 - a) del Sindaco metropolitano;
 - b) di un terzo dei componenti permanenti della Commissione;
 - c) da almeno un quinto dei Consiglieri metropolitani.
5. Nei casi di cui al comma precedente il Presidente della Commissione convoca la Commissione, per gli argomenti richiesti, entro dieci giorni, ovvero entro un termine più breve su motivata richiesta del Sindaco metropolitano. In mancanza, la Commissione può essere convocata dal Sindaco metropolitano.

Art. 10 - Lavori delle Commissioni e processo verbale

1. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle riunioni in forma sommaria tranne i casi in cui i Commissari chiedano che siano verbalizzate le loro dichiarazioni. Il Segretario svolge tutte le incombenze connesse con i lavori della Commissione.
2. Il verbale viene approvato dalla Commissione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, entro 30 giorni successivi.

Art. 11 - Pareri delle Commissioni

1. Per le proposte di deliberazione da iscrivere o iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, le Commissioni devono esprimere il proprio parere entro quindici giorni dalla data dell'assegnazione alla Commissione, salvo quanto previsto all'art. 9 comma 5 per i casi di motivata urgenza.
2. In casi d'urgenza, la Conferenza dei Capigruppo può procedere all'iscrizione delle delibere per la loro discussione e approvazione in Consiglio senza il preventivo passaggio in Commissione.

Art. 12 - Validità delle sedute e modalità di votazione

1. Le Commissioni consiliari decidono, osservato il meccanismo del voto ponderato, a maggioranza dei voti attribuiti ai singoli Commissari. Le votazioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno tredici voti ponderati. La presenza del numero legale in sede di votazione è accertata dal Presidente della Commissione.
2. Il numero di voti a disposizione dei rappresentanti di ogni singolo Gruppo consiliare deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al Gruppo stesso ed è suddiviso in modo eguale tra i Commissari appartenenti al Gruppo presenti in aula al momento della votazione, senza attribuzione di frazioni di voto. Eventuali resti risultanti dalla suddivisione matematica dovranno essere attribuiti ai Commissari più anziani dello stesso Gruppo, nella misura massima di un voto per ciascun Commissario. Per Commissario anziano deve intendersi il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta. Ogni Commissario può essere portatore di un massimo di due voti ponderati.
3. In mancanza del numero legale in sede di votazione, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per non oltre trenta minuti. Se dopo la sospensione la mancanza del numero legale persiste, il Presidente dichiara sciolta la seduta oppure dispone il rinvio ad altra seduta della votazione e la trattazione dell'argomento successivo.

Art. 13 - Poteri e funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni possono presentare, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni da discutere in sede di Consiglio, previa comunicazione al Sindaco metropolitano.
2. Le Commissioni possono decidere di tenere riunioni con particolare pubblicità.
3. Le Commissioni si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri su richiesta del Consiglio.

4. Le Commissioni si riuniscono, inoltre, per svolgere funzioni di controllo sull'attività amministrativa.

Art. 14 - Commissioni consiliari speciali e d'indagine o di inchiesta

1. Possono essere istituite Commissioni speciali - con deliberazione del Consiglio metropolitano, che ne precisa il fine, l'oggetto ed i poteri, approvate a maggioranza dei Consiglieri assegnati - le quali sono soggette alle norme previste per le Commissioni permanenti.
2. Possono essere istituite altresì Commissioni di indagine o di inchiesta e Commissioni consultive in materie di interesse metropolitano.

TITOLO III

LAVORI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Art. 15 - Presidenza e convocazione del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo, ed è composto dal Sindaco metropolitano, che lo convoca e lo presiede, e da ventiquattro Consiglieri metropolitani.
2. In caso di impedimento del Sindaco metropolitano, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco metropolitano. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco la seduta è presieduta dal Consigliere anziano per cifra elettorale.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno e i documenti ad esso connessi, è inviato telematicamente, ordinariamente entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione. A tale scopo l'Amministrazione provvede ad attivare per ogni Consigliere metropolitano un indirizzo di posta elettronica per gli avvisi di convocazione alle sedute del Consiglio nonché per ogni altra comunicazione inerente alla carica. Tali comunicazioni possono essere inviate anche all'indirizzo di posta elettronica eventualmente segnalato dal Consigliere. In caso di urgenza motivata, il termine può essere ridotto fino a 24 ore.
4. Il Consiglio è convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri metropolitani.
5. La convocazione delle sedute del Consiglio è pubblicata all'Albo pretorio e comunicata al Prefetto.

Art. 16 - Lavori del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio svolge, di norma, i suoi lavori presso l'aula consiliare di Palazzo Isimbardi a Milano e può riunirsi presso altre sedi dell'area metropolitana.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo nei casi in cui vengono trattate questioni concernenti persone. Quando durante l'esame di un argomento sia necessario il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio delibera in tal senso con votazione in forma palese, con la maggioranza dei Consiglieri presenti. La proposta per il passaggio alla seduta segreta può essere formulata dal Sindaco, da un Consigliere o dal Segretario Generale.
3. Il Sindaco metropolitano o il Vice Sindaco o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente Regolamento, dirige la discussione e concede la parola su richiesta.
4. Il Sindaco chiede al Segretario Generale o a chi ne fa le veci, di eseguire l'appello nominale dei Consiglieri.
5. Qualora non risulti presente il numero legale, anche dopo un secondo ed un terzo appello, da effettuarsi entro un'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Sindaco dichiara deserta la seduta.

Art. 17 - Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati, includendo nel computo il Sindaco metropolitano, accertata all'inizio della riunione dal Segretario Generale mediante appello nominale.
2. Una volta dichiarata aperta la seduta, la presenza del numero legale è presunta ma ciascun Consigliere può chiedere la verifica del numero legale in ogni fase dei lavori consiliari.
3. I Consiglieri che chiedono la verifica del numero legale sono considerati presenti.
4. La verifica è effettuata per appello nominale dei Consiglieri.
5. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Sindaco metropolitano può rinviare la seduta per il tempo massimo di un'ora,

oppure può aggiornare la seduta ai sensi dei successivi articoli, oppure scioglierla. Nel caso di rinvio, alla ripresa della seduta, si procede ad una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale. Qualora anche da tale verifica risulti l'assenza del numero legale, il Sindaco metropolitano dichiara sciolta l'adunanza.

6. Se da una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.
7. Nel caso in cui una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale il verbale deve indicare sia i nomi degli intervenuti sia degli assenti giustificati.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti includendo nel computo il Sindaco metropolitano, fatte salve diverse disposizioni di legge e dello Statuto.

Art. 18 - Trattazione dell'ordine del giorno

1. In ogni seduta il Sindaco metropolitano, dopo aver effettuato l'appello, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
2. Sia il Sindaco metropolitano che i Capigruppo possono proporre l'inversione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi.
3. La proposta è accettata se nessuno si oppone. In caso contrario la proposta è sottoposta a votazione.
4. Il Sindaco metropolitano può invitare ad intervenire alle riunioni Sindaci e Assessori dei Comuni appartenenti alla Città metropolitana, dirigenti e funzionari della Città metropolitana e dei comuni ad essa appartenenti, nonché altri soggetti interessati ai lavori in base all'ordine del giorno stabilito.

Art. 19 - Ordine degli interventi

1. Gli interventi seguono l'ordine di iscrizione, ma il Sindaco può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza dei Consiglieri a Gruppi diversi.
2. Durante i lavori del Consiglio, su ciascun argomento all'ordine del giorno, gli iscritti a parlare hanno facoltà di intervenire una sola volta nella discussione generale.
3. La durata di un intervento non può superare il limite di quindici minuti.
4. Il Capogruppo può formulare la dichiarazione di voto non superando i cinque minuti. Possono intervenire anche i Consiglieri in dissenso con il proprio Capogruppo.
5. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Sindaco metropolitano invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
6. La discussione è dichiarata chiusa quando nessuno è più iscritto a parlare.
7. La chiusura della discussione avrà peraltro effetto solo dopo che avranno avuto la parola tutti i Consiglieri già iscritti a parlare.

Art. 20 - Modi di votazione

1. Il voto è espresso mediante l'uso di idonea strumentazione elettronica; in caso di mancato funzionamento, il voto è espresso per alzata di mano o per appello nominale.
2. La forma dello scrutinio segreto è adottata per deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti su meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato.
3. La votazione è effettuata sulla intera proposta di deliberazione, salvo che un Consigliere richieda la votazione per parti separate. In tal caso, è necessario votare l'atto anche nel suo complesso.
4. Compiuta la votazione, il Sindaco metropolitano ne proclama il risultato.
5. In caso di comprovata irregolarità, il Sindaco metropolitano dichiara la nullità della votazione e ne

dispone l'immediata ripetizione.

Art. 21 - Interruzione o sospensione delle sedute – Ordine dei lavori

1. Su richiesta di uno o più Consiglieri metropolitani il Sindaco della Città metropolitana - sentiti i Capigruppo - può disporre una breve interruzione o sospensione dei lavori, per un tempo determinato, dandone preventivo avviso al Consiglio.
2. Durante la seduta, i Consiglieri possono porre al Sindaco questioni sull'ordine dei lavori.

Art. 22 - Ordine delle sedute

1. Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama e può disporre che ne sia fatta menzione nel verbale.
2. Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se trascende ad ingiurie o minacce o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia, nei suoi riguardi, la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.
3. Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.

Art. 23 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Il Sindaco della Città metropolitana può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Sindaco può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Sindaco della Città metropolitana può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Sindaco della Città metropolitana e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 24 - Divieto di ingresso degli estranei nell'aula

1. Oltre al Sindaco metropolitano, ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori, al Segretario Generale e al personale dell'Ente - la cui presenza è, dal Segretario Generale stesso, ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta - nessuna altra persona può introdursi o essere ammessa nell'aula tranne se espressamente invitata.
2. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala ad esso riservata. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

Art. 25 - Deposito degli atti - Rilascio di copie

1. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.
2. Dal momento della convocazione, essi sono depositati presso la Direzione preposta al Consiglio per la consultazione da parte dei Consiglieri stessi, durante l'orario d'ufficio.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle proposte di deliberazione e di tutti gli atti richiamati e connessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 26 - Commissione di scrutinio

1. In apertura di seduta, il Sindaco designa la Commissione di scrutinio, composta da tre Consiglieri presenti. La Commissione verifica il computo delle votazioni effettuate per alzata di mano, per appello nominale o con sistemi elettronici; procede allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto; attesta la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione.
2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, i risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e depositati presso la Direzione preposta al Consiglio.

Art. 27 - Trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. In apertura dei lavori di ogni seduta del Consiglio - per ragioni di eccezionale gravità ed urgenza opportunamente motivate per iscritto - il Sindaco e i singoli Consiglieri possono presentare mozioni, ordini del giorno e comunque chiedere che si proceda alla trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché non costituenti oggetto di atto amministrativo.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno dichiarati urgenti da un Consigliere all'inizio dei lavori consiliari possono essere trattati nella seduta stessa solo se tutti i Consiglieri presenti sono d'accordo. In caso sia riconosciuta l'urgenza è disposta la trattazione prima della chiusura della seduta. Se l'urgenza non è riconosciuta, le mozioni e gli ordini del giorno sono iscritti nell'ordine del giorno della seduta successiva di Consiglio.
4. Il Sindaco comunica in aula la decisione. Ove la decisione sia contestata, decide il Consiglio metropolitano con votazione palese.

Art. 28 - Obbligo di astensione dei Consiglieri

1. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il Consigliere interessato deve allontanarsi dall'aula prima che inizi la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 29 - Fatto personale

1. I Consiglieri possono prendere la parola in qualsiasi momento per fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
3. L'intervento per fatto personale non può superare i cinque minuti.
4. Il Sindaco può togliere la parola se il Consigliere si discosta dalla trattazione del fatto personale.

Art. 30 - Mozione d'ordine

1. Sono mozioni d'ordine quelle concernenti:
 - a) l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - b) la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi; nel corso di una seduta la questione pregiudiziale sul medesimo argomento può essere presentata una sola volta;
 - c) la domanda di sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi.
2. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulle questioni iscritte all'ordine del giorno e ne determinano la sospensione.
3. Le mozioni d'ordine sono votate dal Consiglio.

Art. 31 - Sospensione o rinvio di un argomento

1. La sospensione o il rinvio di un argomento debbono essere proposti prima che si inizi la discussione.
2. Aperta la discussione, la sospensione e il rinvio possono essere ammessi soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. In tali casi la discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato in merito.

Art. 32 - Presentazione, esame e votazione di emendamenti

1. Prima della dichiarazione di chiusura della discussione, ogni Consigliere può proporre emendamenti ai provvedimenti in discussione. La Conferenza dei Capigruppo, in casi particolari, data la complessità degli argomenti, può stabilire un termine di presentazione degli emendamenti.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. L'esame di ogni emendamento ha inizio con illustrazione da parte di uno dei presentatori e ciascun Consigliere può intervenire nella discussione, per una sola volta e per non più di cinque minuti.
4. Gli emendamenti - quando riguardano lo stesso argomento - debbono essere posti in discussione secondo il seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi ed emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.
6. Le modifiche agli emendamenti possono essere presentate dai sottoscrittori fino al momento della votazione.
7. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire, seduta stante, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000. In presenza di tale evenienza, la votazione è rinviata ad una seduta successiva.

Art. 33 - Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Sindaco può in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i Capigruppo o loro rappresentanti; comunque non si può procedere a deliberazioni.

TITOLO IV

INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 34 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco metropolitano per avere informazioni su un fatto determinato.
2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.
3. Le interrogazioni possono essere presentate con la firma di più Consiglieri.
4. La risposta alle interrogazioni deve avvenire in forma scritta entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Art. 35 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri.

Art. 36 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco della Città metropolitana, per la successiva trattazione in Consiglio.
2. I proponenti possono chiedere che il Sindaco si pronunci sulla eventuale assegnazione della mozione all'esame preventivo della Commissione competente.
3. La mozione dichiarata urgente da un Consigliere all'inizio dei lavori consiliari può essere trattata nella seduta stessa solo se tutti i Consiglieri presenti sono d'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 27.
4. Nella discussione in aula può intervenire ogni Consigliere per non più di dieci minuti.
5. Le mozioni possono essere ritirate dai presentatori.
6. Quando su argomenti connessi concorrono più mozioni, il Sindaco può disporre un'unica discussione.

Art. 37 - votazione delle mozioni

1. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione finale qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
4. Le mozioni e gli ordini del giorno approvati sono inseriti nel Repertorio delle deliberazioni del Consiglio metropolitano, secondo l'ordine di approvazione.

Art. 38 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle mozioni.

3. Nel caso venga sollevata una questione di ammissibilità durante la seduta, decide il Consiglio.

Art. 39 - Disposizioni comuni alle mozioni e agli ordini del giorno

1. Le mozioni e gli ordini del giorno possono essere presentati con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere tuttavia aggiunta, dopo la presentazione al Sindaco, senza espresso consenso di tutti i firmatari.
3. Agli effetti della discussione sarà considerato primo proponente soltanto il primo firmatario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Aggiornamento della seduta

1. Il Sindaco della Città metropolitana, ove ne ravvisa la necessità, può disporre, seduta stante, l'aggiornamento della seduta per il primo giorno successivo non festivo, con il medesimo ordine del giorno.
2. L'aggiornamento della seduta formulato dal Sindaco della Città metropolitana, nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per i Consiglieri presenti in aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento è comunicato a mezzo posta elettronica.

Art. 41 - Segreteria e verbalizzazione

1. Il Segretario Generale svolge i compiti di verbalizzazione delle sedute consiliari e le funzioni di supporto giuridico-amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti.
2. Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata mediante registrazione e da un sunto predisposto dagli uffici.
3. Il verbale è approvato dal Consiglio.

Art. 42 - Norma di rinvio

1. Per quanto non specificamente previsto si fa rinvio alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs 267/2000.

Art. 43 - Interpretazione autentica delle norme

1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Sindaco metropolitano, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Sindaco venga da taluno dei Consiglieri contestata. In quest'ultima ipotesi si pronuncerà il Consiglio seduta stante.